

sentino tutte le garanzie di onoratezza e di regolare servizio. Ma siffatto peso o misura pubblica deve essere solamente facoltativa e non obbligatoria: è necessario che vi sia un peso pubblico garantito dall'autorità per chi vuole fare pesare, ma nessuno è obbligato a sottoporvi le derrate che compra o vende, ed a pagarne il relativo diritto.

Così resta libero ai privati misuratori e pesatori di esercitare, se vogliono, il loro mestiere per chiunque intenda valersi dell'opera loro; ma chi vorrà esercitarlo coll'autorità della pubblica fede, dovrà essere nominato dall'autorità municipale e presentare per conseguenza tutte le garanzie necessarie per potere avere questa fede pubblica.

Pertanto è data al municipio facoltà di stabilire agenti responsabili e revocabili, e si è tolta questa corporazione, della quale a quest'ora non si ha più bisogno, essendo cessate le circostanze che richiedevano il suo lavoro in vasta scala.

Ad ogni modo questo era un monopolio, perchè questa sola compagnia e nessun'altra poteva esercitare questo ufficio anche fra i privati, con grave danno del commercio, costretto a passare per le sue mani, mentre in altri tempi aveva dato luogo a lagnanze e persino al dubbio che il peso e la misura non fossero fatte in tutta buona fede.

Pare alla Commissione di avere provveduto alle esigenze e ai bisogni del commercio, accordando al municipio la facoltà, data in genere dalla legge comunale, di stabilire quel numero di pubblici pesatori e misuratori che ravviserà necessario.

PRESIDENTE. Il deputato Ansaldo è soddisfatto?

ANSALDO. Io domanderei all'onorevole relatore se, avendo in questo articolo stabilito che il municipio non nominerà se non quei soli che saranno necessari, ed essendo gli attuali al di là del necessario, ne nominerà degli altri, o se lascerà gli stessi nell'impiego.

Inoltre io gli domanderei se questi agenti del municipio responsabili e revocabili, li pagherà esso stesso; se resteranno suoi impiegati, oppure se eserciteranno il loro mestiere a spese dei particolari che serviranno colla loro opera.

RICCI, relatore. Io credo in primo luogo che il municipio nominerà quel numero che crederà necessario di questi agenti pel servizio pubblico. È indispensabile che nelle varie calate ci sieno delle misure e dei pesi pubblici per chi vuole avervi ricorso; come si pratica in tutti i mercati press'a poco delle città interne del Piemonte. Ma, mentre è necessario che esista questo peso pubblico, non si vuole renderlo obbligatorio, non si vuole imporre un dazio a chiunque compra o vende; è semplicemente facoltativo. Il municipio naturalmente vedrà qual numero ne sia necessario; ma certamente non ne nominerà più del bisogno, perchè allora bisognerebbe che si pagasse inutilmente, che si esigessero delle tariffe eccessive per fare fronte alle spese.

Quanto al pagamento, io credo che lo stabilirà nello stesso modo che fa attualmente, in quella stessa quota

che si paga attualmente; solamente, invece di essere coattivo, sarà volontario.

CASTAGNOLA. Risponderò all'ultima interpellanza che è stata fatta dall'onorevole Ansaldo.

Egli domandò chi è che paga questi pesatori e misuratori; essi saranno pagati da coloro i quali useranno di questi pesi e di queste misure. Vi sono a questo riguardo tariffe stabilite dai municipi, per cui coloro che vogliono servirsi di una misura pubblica devono pagare una data quota.

Osservo poi anche che già sin d'ora, secondo i regolamenti che furono fatti dall'autorità municipale, questi corpi di misuratori e di pesatori pubblici furono conformati alle disposizioni della legge comunale. Ritenga bene la Camera la disposizione dell'articolo 129 della legge 7 ottobre 1848; in quell'articolo si dice:

« 3° Potranno i comuni, nel caso di insufficienza nelle rendite loro, dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti del peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, purchè questi diritti non rivestano carattere coattivo. »

Ora la civica amministrazione di Genova, facendo dei regolamenti per questi misuratori, ha stabilito in capo di questi regolamenti che l'esercizio di misuratore non può avere carattere coattivo, che è meramente facoltativo alle parti di potersene servire; e conosco molti casi di negozianti di carbone i quali non hanno voluto ricorrere all'opera di questi pesatori pubblici; e che il commercio prova molto utile di servirsi della loro opera, e specialmente dei misuratori del grano. Per quanto non abbiano alcun carattere coattivo, accade tuttavia che i negozianti si valgano di questi misuratori.

Io credo quindi che si possa votare l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione, tanto più che niente innova allo stato attuale dei provvedimenti che si trovano nella legge comunale.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 7 di cui la Camera ha già inteso lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 8. È mantenuta la compagnia dei facchini del porto franco di Genova, detti *caravana*. La Camera di commercio provvederà mediante regolamenti alla disciplina di questa compagnia, ed alla relativa tariffa.

« I membri dell'attuale compagnia dei facchini di dogana saranno aggregati a quelli dei facchini del porto franco, parteciperanno a tutti i loro lavori, e godranno degli stessi diritti.

« Vi saranno pure aggregati gli attuali piloti del grano in numero di 13.

« Alle persone così aggregate si terrà conto per la giubilazione del servizio prestato nella qualità di facchini della dogana e dei piloti del grano.

« I trasporti ora assegnati ai facchini di dogana saranno eseguiti da tutti i *caravana* indistintamente, e ciò mediante la sola tassa di due centesimi per ogni quintale.

« Questa tassa cesserà fra un decennio successivo alla data della presente legge. »